AVVISO DEL SEGRETARIO GENERALE

LINEE GUIDA IN MATERIA DI TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (Art. 1, co. 51, L. 190/2012 – Anticorruzione)

L'art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) introdotto dall' Art. 1,co. 51 della L. 190/2012, prevede che: «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». Detta tutela deve essere fornita da parte di tutti i soggetti che ricevono le segnalazioni: in primo luogo da parte dell'amministrazione di appartenenza del segnalante, in secondo luogo da parte delle altre autorità che, attraverso la segnalazione, possono attivare i propri poteri di accertamento e sanzione, ovvero l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), l'Autorità giudiziaria e la Corte dei conti.

L'A.N.AC., quale soggetto destinatario delle segnalazioni, ha provveduto a formalizzare le linee guida in materia con Determinazione n. 6 del 28/04/2015, prevedendo apposite procedure di trasmissione con appropriata modulistica rinvenibile al link sottoindicato:

PER MAGGIORI CHIARIMENTI E PER SCARICARE IL MODULO

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123